



CAMERA DI COMMERCIO
PORDENONE - UDINE

Allegato alla deliberazione del Consiglio camerale n. 3 del 29/04/2022

**REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO
DA PARTE DELLA CCIAA E LORO PUBBLICAZIONE
NEL "LISTINO MENSILE DEI PREZZI ALL'INGROSSO"**



Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle funzioni di accertamento dei prezzi e di regolazione del mercato che la legge attribuisce alle Camere di Commercio, l'attività di accertamento dei prezzi all'ingrosso svolta dalla CCIAA di Pordenone - Udine e il funzionamento delle Commissioni incaricate della rilevazione.

Articolo 2

L'attività di rilevazione dei prezzi all'ingrosso

1. La rilevazione ha per oggetto merci e prodotti omogenei, di particolare interesse per il mercato locale, maggiormente scambiati sulla piazza di Pordenone Udine.
Scopo della rilevazione è pervenire alla fissazione, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, di un prezzo medio, o di un prezzo minimo e di uno massimo.
La rilevazione dei prezzi per la pubblicazione nel relativo listino ha carattere indicativo e si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti non assumendo in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.
Non viene tenuto conto dei prezzi che si riferiscono ad un numero di operatori insufficienti a fornire in merito utili elementi di giudizio.

Articolo 3

Modalità di accertamento dei prezzi

1. La Camera di commercio provvede all'accertamento dei prezzi con le seguenti modalità:
 - attraverso la costituzione di apposite commissioni di tecnici /esperti nelle materie oggetto delle rilevazioni;
 - attraverso la rilevazione diretta a cura del Settore camerale competente in materia di prezzi delle quotazioni comunicate dagli informatori operanti nei settori oggetto delle rilevazioni.Le due procedure possono essere utilizzate in affiancamento o in autonomia.
Nel caso dell'affiancamento, la rilevazione curata dal Settore sarà propedeutica alla discussione in Commissione dei dati acquisiti per l'eventuale approvazione.
È ammessa la comunicazione in via eccezionale e tramite mezzi telematici, di pareri ed indicazioni di prezzo da parte dei commissari impossibilitati ad intervenire alle riunioni; tali segnalazioni sono raccolte a cura del Settore competente e riferite ai presenti dal Segretario della Commissione.
I prezzi rilevati settimanalmente servono ai fini del calcolo delle medie mensili.

Articolo 4

Individuazione delle commissioni di rilevazione dei prezzi all'ingrosso

1. Al fine dell'accertamento dei prezzi delle merci e dei prodotti, di cui al precedente articolo, da considerare nel listino pubblicato dalla CCIAA, vengono individuate le seguenti Commissioni:
 - CEREALI E SFARINATI
con cadenza settimanale
 - PRODOTTI PETROLIFERI
con cadenza quindicinale



- PRODOTTI CASEARI
- PROSCIUTTO DI SAN DANIELE
con cadenza mensile
- UVE, VINI E DISTILLATI
con cadenza trimestrale, da determinare comunque in base alla stagionalità.

La Giunta della Camera di Commercio delibera l'eventuale soppressione di gruppi di merci o di prodotti ovvero l'inserimento di nuovi. L'inserimento di singoli prodotti e le modifiche alle descrizioni tecniche dei singoli prodotti quotati, possono invece essere proposte direttamente dalle Commissioni prezzi di cui al successivo articolo 5, con decisione unanime.

Resta facoltà della Giunta della Camera di Commercio deliberare, in caso di sopravvenute esigenze o valutazioni, l'eventuale soppressione di Commissioni ovvero l'inserimento di nuove.

Articolo 5

Composizione delle commissioni di rilevazione dei prezzi all'ingrosso

1. Le Commissioni per l'accertamento locale dei prezzi all'ingrosso sono nominate dalla Giunta camerale, che decide il numero dei componenti, la composizione delle stesse ed i relativi Presidenti previa consultazione, non vincolante, delle Associazioni di categoria e/o Organizzazioni professionali e/o Enti ed Istituzioni.

Sono organi delle Commissioni:

- Presidente: un membro di Giunta o un esperto del settore, o in sostituzione, nell'ordine, un Dirigente della Camera di Commercio o il responsabile dell'Ufficio Statistica-Prezzi;
- Membri: operatori economici rappresentativi delle varie categorie interessate alla produzione, allo scambio delle merci oggetto di rilevazione, scelti tenendo conto delle segnalazioni delle Associazioni imprenditoriali, di categoria e professionali;
- Tecnici esperti: nominati autonomamente dalla Camera di Commercio;
- Segretario: un funzionario della Camera di Commercio.

La Giunta può altresì valutare l'individuazione, all'interno delle Commissioni, di un Vice Presidente con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Le Commissioni saranno costituite da un minimo di 5 a un massimo di 12 componenti ad eccezione di quella relativa ai CEREALI e SFARINATI che potrà essere allargata fino ad un massimo di 15 componenti. Le Commissioni hanno durata triennale e restano comunque in carica fino alla nomina delle nuove Commissioni. L'incarico è gratuito.

Possono assistere alle sedute delle Commissioni il dirigente camerale competente per materia e il responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento.

Articolo 6

Funzionamento delle commissioni

1. Il Le Commissioni si riuniscono ordinariamente, secondo il calendario stabilito, in un locale messo a disposizione dalla Camera di Commercio e/o tramite sistemi di collegamento video/audio.

Le riunioni delle Commissioni prezzi sono valide con la presenza di almeno il 30% dei componenti in carica.

I componenti delle Commissioni che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dall'incarico. Salvo incontrovertibili motivazioni le



Associazioni di categoria e/o Organizzazioni professionali e/o Enti ed Istituzioni non potranno riproporre il componente dichiarato decaduto.

Decadono altresì dalla nomina i membri che hanno cessato l'attività nel comparto per il quale sono stati chiamati a collaborare.

Le Commissioni deliberano con voto palese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

Articolo 7

Approvazione del regolamento ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce ogni altro precedente, viene approvato dal Consiglio camerale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 580/1993, è pubblicato all'Albo camerale informatico, istituito ai sensi dell'articolo 32 Legge 69/2009 ed entra in vigore decorsi i 15 giorni di pubblicazione all'Albo camerale.